

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1948)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1982
(V. Stampato n. 480)*

d'iniziativa del deputato SALVI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 1982*

**Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il
riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli
ospedali all'estero**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro per la sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti docu-

menti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare:

1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane;

2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso ».